



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
ALESSANDRA DAL MORO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere Rel.

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.02/07/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 14072/2025 R.G. proposto da:

_____, _____, _____, _____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
_____ unitamente agli avvocati _____, _____
_____ e _____

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza del Tribunale di l'Aquila n. 313/2025 depositata il 28/05/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2026 dal Consigliere Rita Russo; udito il Procuratore generale e i difensori del ricorrente



FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 281-decies c.p.c., [REDACTED] ha adito il Tribunale di L'Aquila chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del D.lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 2, 3, 6, 14 e 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 10 Cost., con conseguente rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'art. 32, comma 3, del D.lgs. n. 25 del 2008, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento n. 49/2024 del Questore di L'Aquila del 16 aprile 2024, notificatogli il 21 aprile 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della pericolosità dell'istante perché detenuto per fatti di associazione con finalità di terrorismo.

Ha esposto che egli, cittadino palestinese, nato a [REDACTED] e vissuto a [REDACTED] (Cisgiordania), a 14 anni aveva aderito all'organizzazione [REDACTED]-[REDACTED] (nota anche come [REDACTED] nel 2003 era entrato nelle [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED]); condannato per possesso di armi, appartenenza al partito [REDACTED] e tentata operazione di piazzamento di un ordigno, è stato detenuto nelle carceri israeliane, e, dopo essere stato sottoposto a tortura, è stato scarcerato nel 2010, ha lasciato la Cisgiordania e si è trasferito in Norvegia, dove è rimasto per circa quattro anni. Nel 2017 la Norvegia ha ricevuto e accolto una richiesta di estradizione proveniente da Israele; egli ha quindi lasciato la Norvegia e si è recato in Italia, dove ha presentato domanda di protezione internazionale. Nel 2019 la Commissione territoriale italiana ha ritenuto credibile la sua appartenenza alle [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] organizzazione armata inclusa nella black list delle organizzazioni terroristiche riconosciute dall'Unione europea, e la sua partecipazione volontaria alle attività dell'organizzazione, applicando per tale ragione le clausole di



esclusione dalla protezione internazionale; ha tuttavia trasmesso gli atti al Questore ex art. 32 del D.lgs. 25/2008 attesa la sussistenza del rischio di persecuzioni e trattamenti inumani in caso di rimpatrio. Nel 2024 Israele ha emesso nei suoi confronti un nuovo mandato di arresto e una richiesta di estradizione per ulteriori reati di partecipazione a organizzazione terroristica, negata dalla Corte d'appello di L'Aquila. Scaduto il suo originario permesso di soggiorno ne ha chiesto il rinnovo, negato dal Questore, senza chiedere il parere della Commissione territoriale.

Con sentenza n. 313/2025 il Tribunale di L'Aquila ha respinto il ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la mancata acquisizione del parere della Commissione territoriale, esaminando il merito della domanda; ha considerato non decisiva la circostanza che la Corte d'appello di L'Aquila, sezione penale, abbia negato l'extradizione del ricorrente verso lo Stato di Israele, in ragione di una imputazione per reati di terrorismo, osservando che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la verifica dei presupposti della protezione speciale. Ha quindi escluso la sussistenza di tali presupposti, rilevando l'assenza di un significativo percorso di integrazione sociale, la mancanza di attività lavorativa o scolastica, l'assenza di legami familiari o di particolari condizioni sanitarie, nonché la presenza di una rilevante pericolosità sociale, desunta dalla condizione di detenzione del ricorrente e dalle imputazioni per reati di terrorismo.

Avverso tale decisione l'interessato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L'Avvocatura generale dello Stato si è costituita al solo fine della partecipazione alla discussione orale.

Con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2026 questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, al fine di: a) verificare se il ricorrente abbia un interesse attuale a impugnare la decisione del Tribunale di L'Aquila, tenuto conto che egli stesso ha



rappresentato di trovarsi in custodia cautelare per un procedimento penale diverso dalla procedura di estradizione introdotta da parte dello Stato di Israele; b), acclarare se il divieto di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I. debba essere inteso in termini assoluti, come lascerebbe pensare il tenore letterale della norma, o se invece esigenze di coerenza di sistema impongano di ritenere che le ragioni di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato previste dall'art. 10, comma 2, d. lgs. 251/2007 (e della protezione sussidiaria ex art. 16, comma 1, del medesimo decreto) debbano venire in rilievo anche nel caso di specie.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. Il ricorrente ha depositato memoria. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2026 Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e i difensori presenti hanno concluso come da verbale in atti chiedendo l'accoglimento del ricorso .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2 d.lgs. 286/98, all'art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008, nonché all'art. 1, L. 241/90 e all'art. 10, co. 2 e 3, Cost. La parte deduce che la mancanza assoluta di parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale comporta un vizio avanti al quale cui l'autorità giudiziaria non poteva rimanere indifferente, dato che riguardava il presupposto essenziale per il rinnovo del permesso per protezione speciale.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, n. 5 c. p.c. l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 19, commi 1, 1.1 (prima parte) D.lgs. 286/98 anche nella versione *ratione temporis* rilevante, nonché agli artt. 2, 3, 6, 14 e 15 Convenzione europea dei diritti umani, dell'art. 10, commi 1 e 2 della Costituzione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel compiere una valutazione comparativa con riferimento al paese di origine,



abbia evocato in maniera inadeguata, incompleta ed errata le sue condizioni, senza considerare l'esistenza di rischi, concreti e attuali di essere sottoposto a persecuzioni in ragione della sua appartenenza politica e sociale, cioè in quanto palestinese parte del movimento di resistenza palestinese, o al rischio di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in Israele, unico paese in cui egli potrebbe essere rinvio. Il ricorrente deduce che in questi casi l'art. 19, commi 1 e 1.1, T.U.I. prevedono un divieto assoluto e inviolabile di espulsione che non può essere bilanciato con nessun altro interesse dello Stato. Il Tribunale – sostiene il ricorrente – ha ignorato e omesso di considerare tutti i fatti allegati e documentati in ordine al contesto generale esistente nel suo paese di origine, ma anche gli elementi nuovi emersi rispetto alla situazione già valutata favorevolmente dalla commissione territoriale, costituiti dal mandato di cattura emesso da Israele nel gennaio 2024 e dalla correlata richiesta di estrazione.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3 d. lgs. 251/2007 e 8 D.lgs. 25/2008, in quanto il Tribunale non ha assolto il proprio dovere di cooperazione istruttoria attraverso la consultazione di fonti internazionali aggiornate.

4.- Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998, in quanto il Tribunale, nell'affermare la pericolosità sociale del ricorrente, ha sottoposto a bilanciamento divieti che sono invece assoluti e ha omesso di confrontare il giudizio di pericolosità con l'attualità della condizione del ricorrente.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha precisato di essere tuttora detenuto per fatti diversi da quelli che avevano formato oggetto della procedura di estradizione e ha ribadito che, in caso di cessazione della misura cautelare, l'assenza di un titolo di soggiorno lo



esporrebbe ai medesimi rischi già evidenziati dalla Corte d'appello penale di L'Aquila, in quanto il rimpatrio verso la Palestina comporterebbe inevitabilmente l'atterraggio o il transito in territori sottoposti al controllo israeliano e il conseguente arresto da parte delle autorità di quello Stato.

5.- Il Procuratore generale ha concluso per la sussistenza dell'interesse ad agire, osservando che la custodia cautelare costituisce una condizione necessariamente provvisoria e che, pertanto, il diniego della protezione speciale continua a incidere sulla posizione giuridica del ricorrente ed ha sottolineato la diversa natura delle ipotesi di cui all'art. 19, co.1 e 1.1., prime due proposizioni, e quella di cui al co.1.1., terza proposizione. Per quel che riguarda le prime due, si evidenzia che il divieto di trattamenti inumani e degradanti non ammette alcun bilanciamento trattandosi di un divieto assoluto mentre il terzo periodo di cui allo stesso co. 1.1, consente invece, ai fini della valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto alla vita privata e familiare, quella comparazione di elementi relativi al grado di radicamento in Italia del richiedente, che poi è quella compiuta, errando, dal Tribunale di L'Aquila.

6.- Il primo motivo non è fondato.

La controversia ha ad oggetto l'accertamento di un diritto soggettivo fondamentale, come meglio appresso si dirà, e non la mera legittimità del procedimento amministrativo conclusosi con il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Benché la vicenda tragga origine da una domanda di rinnovo del titolo di soggiorno, il *thema decidendum* riguarda l'accertamento del diritto del ricorrente a non essere allontanato verso uno Stato nel quale rischia – secondo la sua prospettazione- di subire le conseguenze vietate dall'art. 19 del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U.I.). La domanda riguarda dunque un diritto soggettivo perfetto e spetta al giudice ordinario il pieno accertamento della situazione sostanziale dedotta e la verifica della sussistenza dei relativi presupposti,



risultando pertanto irrilevante la mancata acquisizione del parere della Commissione territoriale.

7.- I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di seguito precisati.

7.1.- Preliminarmente, deve essere correttamente inquadrato l'oggetto del ricorso.

Il ricorrente non deduce di essere positivamente integrato nella società italiana, invocando dunque protezione per il diritto alla vita privata e familiare che, come correttamente rileva il Procuratore generale, è un diritto che entra in bilanciamento con altri diritti ed interessi. Egli deduce il rischio di essere arrestato, in caso di rimpatrio, dalle autorità israeliane e, una volta privato della libertà personale, di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

7.2- Il ricorrente espone che, nel 2019, gli è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, in ragione della clausola di esclusione di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 251 del 2007, pur essendo stata reputata credibile la vicenda personale narrata. La competente Commissione territoriale, con provvedimento dell' 11 aprile 2019, ha ritenuto che la sua volontaria adesione alle [REDACTED] — organizzazione inclusa nelle liste delle organizzazioni terroristiche — e il ruolo da lui svolto all'interno, integrino i presupposti per l'esclusione dallo status di rifugiato, ma ha tuttavia ritenuto sussistente il rischio connesso a ritorsioni e maltrattamenti aventi intensità persecutoria da parte di Israele. Il provvedimento è stato confermato in Tribunale, e il ricorrente ha fruito di un permesso di soggiorno ex art. 19 T.U.I. e 32 del D.lgs. 25/2008, di cui ha chiesto il rinnovo dopo la scadenza, ed ha poi impugnato il provvedimento negativo del Questore, deducendo la attuale sussistenza di rischio persecutorio o di tortura o trattamenti inumani, che anzi si sarebbe aggravato alla luce degli avvenimenti più recenti.



7.3.- Pertanto, la richiesta non è formulata in relazione ad un diritto che può entrare in bilanciamento con altri diritti e interessi, ma in relazione ad un divieto di carattere assoluto, previsto dall'art. 3 CEDU nonché dagli artt. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, strettamente legato al valore della dignità umana.

8.- Nella legislazione europea, il principio di non respingimento (*non-refoulement*), è ricavabile dall'art. 5 della Direttiva 2008/115, dall'art. 19, par. 2, e dagli art. 4 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e ha carattere assoluto. Nessuno può essere allontanato verso uno Stato nel quale esista un rischio reale di tortura, trattamenti inumani o degradanti o altre gravi violazioni dei diritti fondamentali.

8.1.- Il divieto di respingimento è un limite al potere dello Stato di espellere il cittadino straniero verso un paese ove venga esposto al rischio persecutorio o di trattamento inumano e degradante e ha essenzialmente un contenuto negativo (obbligo di astensione). Il non respingimento viene a configurarsi come un «diritto soggettivo perfetto» suscettibile di applicazione diretta negli ordinamenti nazionali europei ed è riconosciuto anche nei confronti di coloro ai quali lo status di rifugiato sia stato revocato o di persone non ammesse alla protezione internazionale ai sensi dell'art. 14 par. 4 e 5 della Direttiva UE 2011/95. A queste persone deve essere comunque garantito il livello di protezione minimo previsto dalla Convenzione di Ginevra, come imposto dall'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 18 della Carta (CGUE, Grande sezione sentenza 14 maggio 2019 cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17, considerando 111). Un rifugiato colpito da una misura adottata sulla base dell'articolo 14, paragrafo 4 o 5, della direttiva 2011/95 può essere considerato, ai fini della determinazione dei diritti che devono essergli concessi in osservanza della Convenzione di Ginevra, come un soggetto che non risiede o non risiede più regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato (CGUE Sentenza 14 maggio 2019, cit. par. 104). La Corte di Giustizia ha



precisato che in simili casi gli Stati membri, quando danno esecuzione all'articolo 14, paragrafo 4 o 5, di detta direttiva, sono tenuti, in linea di principio, a concedere ai rifugiati che si trovano sui loro rispettivi territori solo i diritti espressamente previsti dall'articolo 14, paragrafo 6 di detta direttiva nonché quelli, fra i diritti enunciati nella Convenzione di Ginevra, che sono garantiti a qualsiasi rifugiato che si trovi nel territorio di uno Stato contraente e il cui godimento non presupponga una residenza regolare. Inoltre, ha sottolineato che, nonostante la privazione del permesso di soggiorno collegato allo status di rifugiato, ai sensi della direttiva 2011/95, il rifugiato che rientri in una delle ipotesi previste dall'articolo 14, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva può essere autorizzato, in base a un altro fondamento giuridico, a soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro interessato.

8.2.- Con successiva sentenza della Sez. III, 17 ottobre 2024, C-156/23, la Corte di giustizia UE ha precisato che l'art. 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che impone all'autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, di assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione di rimpatrio adottata in precedenza nei confronti di tale cittadino nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale e la cui sospensione è terminata a seguito di un siffatto rigetto; ed inoltre che l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'articolo 5 di quest'ultima, nonché



con l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che impone ad un giudice nazionale, investito del controllo di legittimità di un atto con il quale l'autorità nazionale competente ha respinto una domanda di permesso di soggiorno previsto dal diritto nazionale, e, così facendo, ha posto fine alla sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata precedentemente nell'ambito di un procedimento di protezione internazionale, di rilevare d'ufficio l'eventuale violazione del principio di non respingimento risultante dall'esecuzione di quest'ultima decisione, sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti in esito a un procedimento in contraddittorio. Si è affermato in particolare che gli Stati membri devono consentire alle persone interessate di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente alla decisione di rimpatrio che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione del cittadino di paese terzo interessato, alla luce, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2008/115 (par.37) e che l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l'art. 4 di quest'ultima, vieta in termini perentori, a prescindere dal comportamento della persona interessata, l'allontanamento, l'espulsione o l'extradizione verso uno Stato in cui esiste un serio rischio che tale persona sia sottoposta alla pena di morte, alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti (par. 36) Con la specificazione che se l'autorità nazionale competente giunge alla conclusione che l'allontanamento comporta tale rischio «*deve rinviare detto allontanamento fintantoché perdura un rischio siffatto*».

8.4.- Anche nella giurisprudenza CEDU sono stati affermati principi analoghi, in relazione all'art. 3 della Convenzione. In particolare, si è affermato che non è possibile bilanciare il rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti con le ragioni addotte dallo Stato a sostegno dell'espulsione, neppure quando tali ragioni riguardino la



sicurezza nazionale o la lotta al terrorismo, pur nella consapevolezza della gravità di simili minacce (CEDU, Grande Camera, Chahal c. Regno Unito, 15 novembre 1996; Saadi c. Italia, 28 febbraio 2008; Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito, 17 gennaio 2012). La Corte di Strasburgo riconosce che gli Stati contraenti possono fare ricorso a misure di protezione per contrastare il terrorismo, tuttavia qualora tali misure, come la detenzione, la sottoposizione del sospettato a sorveglianza o la limitazione di libertà di movimento non offrano che una protezione parziale, non può comunque il derogarsi al principio posto dell'art.3 CEDU.

9.- Secondo gli arresti giurisprudenziali sin qui riassunti, nel quadro normativo europeo e convenzionale, i diritti fondamentali di cui alla Convenzione di Ginevra nonché il divieto assoluto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti devono essere riconosciuti anche a coloro che non sono ammissibili alla protezione internazionale. Queste persone possono essere considerate come soggetti che non risiedono regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, ma ad essi può anche essere riconosciuta una autorizzazione «in base ad altro fondamento giuridico» (diverso dal titolo di soggiorno conseguente alla protezione) a soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro interessato. In ogni caso, anche se privi di permesso di soggiorno, non si possono rimpatriare, se il rischio è ancora attuale nel momento in cui la decisione di rimpatrio deve essere eseguita e l'allontanamento deve essere rinviato fintantoché perdura il rischio. La decisione deve infatti essere adottata all'attualità, dal momento che le circostanze possono mutare. Del resto, ciò costituisce un principio generale di tutto il sistema dell'asilo, che impone di proteggere la persona solo se e fintanto che corre un rischio effettivo ed attuale.

10.- Nella legislazione nazionale, il punto di riferimento è l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 e, ai fini che qui interessano, l'art. 19 nel testo vigente prima delle modificazioni normative introdotte, a far data dal



11.3.2023, con il c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023), conv. in L. n. 50 del 5.5.2023.

L'art. 19 del testo unico immigrazione *ratione temporis* vigente prevede diverse ipotesi di divieto di respingimento. La norma dispone:

«1.- In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».



11.- La domanda del ricorrente va quindi qualificata -in base alle allegazioni- ai sensi comma 1.1. dell'articolo 19 del T.U.I. primo periodo (divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti) e non ai sensi del comma 1 (persecuzioni), ovvero del comma 1.1. terzo periodo (diritto alla vita familiare). Nella parte che qui interessa, e cioè il primo periodo del comma 1.1., la norma non ha subito variazioni dal 2020 ad oggi, mentre in precedenza riferiva il divieto di respingimento solo al rischio di tortura e non anche a quello di trattamenti inumani e degradanti.

11.1.- Si deve precisare che rischio persecutorio (comma 1) e rischio di tortura trattamenti inumani e degradanti (comma 1.1.) non hanno lo stesso contenuto. Tutto il sistema della protezione internazionale distingue l'ipotesi del soggetto meritevole di protezione internazionale e segnatamente dello status di rifugiato, dal soggetto che pur non essendo meritevole di protezione internazionale non si può comunque respingere.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 10 e 16 del D.lgs 251/2007 (qui rilevando l'art. 10) marcano la differenza tra coloro che sono esposti a rischio persecutorio (o di danno grave) e sono ammessi alla protezione internazionale e coloro che pur avendo allegato fatti che sotto il profilo oggettivo hanno l'apparenza del rischio persecutorio (o del danno grave) sono però esclusi dalla protezione internazionale poiché vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia commesso gravi reati.

In particolare, quanto alla persecuzione per idee politiche o politico/religiose, ai sensi dell'art. 10 cit. è escluso dal riconoscimento dello status di rifugiato colui per il quale sussistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso, al di fuori del territorio italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; ciò in base ad una valutazione autonoma compiuta dal giudice della protezione (Cass n. 29125 del 12/11/2024)



11.2.- Particolare rilievo acquista l'inciso «*anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico*» perché da ciò si può trarre la considerazione che quando le idee politiche si traducono in azioni terroristiche, la persona non è meritevole di accesso alla protezione internazionale e non può nemmeno a rigore parlarsi di rischio persecutorio, dal momento che il rischio persecutorio rilevante fini della protezione internazionale è quello che corrono le persone che hanno manifestato le loro idee politiche in maniera pacifica o comunque senza commettere reati gravi. Di persecuzione può parlarsi se le ragioni per cui lo Stato (o un gruppo di privati) prende di mira una persona e ne mette a rischio la incolumità personale o la libertà sono legate a motivi di razza, nazionalità, gruppo sociale, idee politiche, idee religiose, per il fatto in sé che la persona venga individuata e percepita come avente tali caratteristiche. Se invece le ragioni per le quali lo Stato (o un gruppo privato non statale) prende di mira una persona e ne mette a rischio la libertà, la integrità psico fisica e la vita sono legate (anche) alla commissione di reati gravi e quindi hanno almeno in parte una base legale, residua da valutare se nonostante la legalità della azione contro la persona che si è macchiata di reati gravi, l'autore del reato rischia comunque un trattamento inumano e degradante; e cioè che la pena venga applicata o eseguita in maniera non conforme alla dignità umana, bene tutelato dal divieto di tortura e trattamenti inumani di cui si è detto.

11.3.- Pertanto, il divieto di respingimento che riguarda le persone per le quali esistono fondati motivi di ritenere che si siano macchiate di reati gravi come il reato di terrorismo non è quello previsto dal comma primo dell'art. 19, perché non può parlarsi di persecuzione, ma quello previsto dal primo periodo del comma 1.1. e cioè il rischio di tortura e del trattamento inumano o degradante.



11.4.- Non si tratta nemmeno del divieto di respingimento che riguarda le ragioni previste dal terzo periodo dell'art. 19 comma 1.1. nella parte in cui impongono di tutelare la vita privata e familiare.

Il diritto alla vita privata e familiare, come correttamente rileva il Procuratore generale, è bilanciabile con altri diritti e segnatamente con l'interesse dello Stato ad allontanare le persone pericolose. Del resto, trattandosi di un diritto fondato sulla integrazione sociale, costituirebbe una antinomia riconoscerlo in favore di coloro che non si inseriscono armonicamente nel contesto sociale rispettandone le regole ed anzi mettendo in pericolo la comunità (Cass. n. 29125 del 12/11/2024; Cass. n. 29593 del 10/11/2025); questo diritto viene tutelato consentendo alla persona integrata la permanenza sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno che gli consenta di lavorare, di modo da poter mantenere quel grado di integrazione sociale che connota la sua vita privata e familiare.

11.5.- Invece, il divieto di respingimento per il rischio di trattamento inumano e degradante non può entrare in bilanciamento con altri diritti ed interessi ed è ostativo all'allontanamento verso il luogo ove il soggetto corre il suddetto rischio; nella legislazione positiva nazionale le conseguenze dell'accertamento dei presupposti dell'art. 19 cit. sono state disciplinate dall'art. 32 del D.lgs. 25/2008 il quale prevede che (comma 3) « 3. *Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga*».

13.- Ciò premesso possono trarsi alcune conclusioni.



Con riferimento al divieto di respingimento per rischio di trattamento inumano e degradante, che è divieto di carattere assoluto, non operano le condizioni ostative previste dagli artt. 10 e 14 del D.lgs. 251/2007. Inoltre, trattandosi dell'accertamento di un diritto e di un obbligo di astensione da parte dello Stato, sussiste l'interesse anche della persona detenuta, a maggior ragione se in base a titolo provvisorio, a che si accerti l'operatività di questo divieto, pur se il giudizio è suscettibile di revisione in relazione al mutamento delle circostanze. L'accertamento può essere chiesto direttamente in sede giudiziale e, ove abbia esito positivo, ne consegue la trasmissione degli atti al Questore ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 25/2008. In ogni caso, anche l'autorità amministrativa che respinge una domanda di permesso di soggiorno basato sul diritto nazionale e, di conseguenza, accerta che il cittadino di un paese terzo interessato si trova in situazione di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato membro di cui si tratta, deve assicurarsi del rispetto del principio di non respingimento, riesaminando, alla luce del principio in parola, la decisione di rimpatrio adottata e rinviandola fintantoché perdura il rischio.

12.- Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di questi principi perché ha esaminato la domanda come se fosse una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale a tutela del diritto alla vita privata e familiare, omettendo di verificare se l'interessato corre effettivamente all'attualità il rischio di essere sottoposto, in esito al rimpatrio, a tortura e a trattamento inumano e degradante; accertamento che deve farsi in base alle allegazioni, agli atti disponibili e alla luce di pertinenti e aggiornate informazioni sul paese di origine e su quelli di transito ex art 8.lgs. 25/2008.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione affinché provveda al suddetto accertamento alla luce dei principi sopra evidenziati.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 02/07/2026.

Il Consigliere Estensore

Rita Russo

Il Presidente

Maria Acierno

